



## COMUNE DI DELIANUOVA

(Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del Registro      data 10/03/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **dieci**, del mese di **Marzo** alle ore **10:00** nella Sala Consiliare del Comune di Delianuova, convocato con apposito avviso, il CONSIGLIO COMUNALE, si è riunito in seduta pubblica **Straordinaria** di **prima convocazione** con la presenza dei Sigg.:

	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENZA</i>
1)	<b>BELLISSIMO MARIA</b>	Presidente	SI
2)	<b>LICASTRO DOMENICO</b>	Sindaco	SI
3)	<b>ARICO' FRANCESCO</b>	Consigliere	SI
4)	<b>CONDINA FRANCESCA</b>	Consigliere	SI
5)	<b>DEMANA DOMENICO</b>	Consigliere	NO
6)	<b>DE MARTE MARIA ROSA</b>	Consigliere	SI
7)	<b>FEDERICO GIUSEPPE</b>	Consigliere	SI
8)	<b>GIORGI DOMENICO</b>	Consigliere	SI
9)	<b>ITALIANO PIERO</b>	Consigliere	NO
10)	<b>TRENTINELLA GIUSEPPE</b>	Consigliere	NO

Presenti n. 7 Assenti n. 3

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale, **DOTT. ANTONINO TROMBETTA**.

Presiede la **DOTT.SSA MARIA BELLISSIMO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto che preliminarmente sulla proposta di deliberazione sono stati emessi favorevolmente i pareri prescritti dall'art. 49 comma 1° D. Lgs. n. 267/2000 e tutti riportati in calce al presente atto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali (ora il termine è il 31 marzo 2023);
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it.

**VISTA** la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di conversione con modificazioni del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022;

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le

somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

**RITENUTO CHE:**

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

**RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

**DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**ACQUISITI** i pareri di favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con votazione UNANIME favorevole espressa nelle forme di Legge;

**D E L I B E R A**

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono richiamati e trascritti;

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inserire, nei modi di Legge, la deliberazione di approvazione consiliare nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime favorevole palese, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto **DOTT. GIUSEPPE CARBONE**, Responsabile dell'AREA 2 ai sensi dell'art.49, c.1 e 147 bis D.Lgs.267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n.213/2012, per quanto di propria competenza,esprime parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.  
Data: 07/03/2023

**Il Responsabile dell'Area**  
*f.to* **DOTT. GIUSEPPE CARBONE**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto **DOTT. GIUSEPPE CARBONE**, Responsabile dell'AREA 2, ai sensi dell'art.49, c.1 e 147 bis D.Lgs.267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n.213/2012, per quanto di propria competenza, esprime parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile.  
Data: 07/03/2023

**Il Responsabile dell'Area**  
*f.to* **DOTT. GIUSEPPE CARBONE**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio**  
*f.to* **DOTT.SSA MARIA BELLISSIMO**

**Il Segretario Comunale**  
*f.to* **DOTT. ANTONINO TROMBETTA**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.  
Delianuova, li 10/03/2023

**Il Segretario Comunale**  
*f.to* **DOTT. ANTONINO TROMBETTA**

La Presente deliberazione è copia conforme all'originale.  
Delianuova 10/03/2023,

**Il Segretario Comunale**  
*f.to* **DOTT. ANTONINO TROMBETTA**

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

**Il Responsabile della pubblicazione**